



CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 320

Nota informativa

Rubrica del testo originario: le versioni successive pubblicate su Normattiva non la riportano.

Chiunque ometta la consegna della nota informativa di cui all'articolo 185 prima della conclusione del contratto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro venticinquemila.

Versione in vigore dal 13 ottobre 2005 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 ottobre 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice delle assicurazioni private
Estremi	Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Titolo	XVIII — Sanzioni e procedimenti sanzionatori
Capo	IV — Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-delle-assicurazioni-private/art-320-nota-informativa/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it